

**LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE DI BILANCIO  
2018 SUL PERSONALE DELLE PROVINCE E IL  
NUOVO CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO**



***Legge di bilancio 2018  
La disciplina sul personale delle Province***

*Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi  
dei costi del lavoro pubblico*


***Dott. Lino CASTALDI***

# Il personale degli enti locali - *overview*

## PROVINCE

### Spese di personale in rapporto alla popolazione residente

(Dati 2016, valori % e abitanti in migliaia, 61 province rappresentate)



Fonte: Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni, BDAP e Istat

*Principali disposizioni in materia di personale delle Province*


# Il personale degli enti locali - *overview*

## PROVINCE

### Distribuzione per spesa di personale e entrate correnti

(Dati 2016, in milioni di euro, 61 province rappresentate)

Totale spese di personale



Legenda: ▲ province con indicatore > 20%; ● province con indicatore <=20%

Fonte: Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni, BDAP, anno 2016

Totale entrate  
(titoli I - II - III)

*Principali disposizioni in materia di personale delle Province*


# Il personale degli enti locali - *overview*

## PROVINCE

### Spese di personale su totale entrate in rapporto alla popolazione

(Dati 2016, valori % e abitanti in migliaia, 61 province rappresentate)

% spese di personale  
su totale entrate



Fonte: Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni, BDAP, Istat, anno 2016

*Principali disposizioni in materia di personale delle Province*

# Status quo

## *Comma 420 della legge n.190/2014*

*A decorrere dal 1 gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario è fatto divieto:*

- a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;*
- b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;*
- c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità;*
- d) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;*
- e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi; (148)*
- f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'[articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), e successive modificazioni; (148)*
- g) di attribuire incarichi di studio e consulenza*

# Status quo

*Comma 421 della legge n.190/2014 - La dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (1/1/2015), in misura pari alla spesa del personale di ruolo al 2014, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti in misura pari al:*

- *50 per cento per tutte le province (30 per cento per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri- Sondrio, Belluno, Verbano)*
- *al 30 per cento per tutte le città metropolitane*

*Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione superiore.*

*Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente articolo.*

*Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a 428 del presente articolo.*

# Legge di Bilancio 2018

## articolo 1 – commi 844-848

*844. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 1, comma 421 della legge n.190/2014 definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali;*

*845. A decorrere dall'anno 2018, se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III, le province possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite della dotazione organica di cui al comma 844 di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa*

*a) pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato*

*altrimenti*


*a) pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato*

# Legge di Bilancio 2018

articolo 1 – commi 844-848

## Comma 845

### La distribuzione dell'indicatore (2016)



Nota: 15 province escluse dall'analisi per dati non pervenuti o pervenuti parzialmente

# Facoltà assunzionali dall'anno 2018

## articolo 1 – comma 845 (2)

*845 (segue). E' consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428 della L. n.190/2014.*

### *Risorse per assunzioni 2018:*

*a) Economie cessati dal servizio 2017*

*+*

*b) Risorse assunzioni triennio precedente (annualità 2015-2016-2017) = economie per cessazioni dal servizio annualità 2014-2015-2016*

# Legge di Bilancio 2018

## articolo 1 – commi 844-847

**845 (segue).** *Le assunzioni di personale devono essere destinate prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica*

**846. Abrogazioni** *(divieto di assunzioni a tempo indeterminato dal 1.1.2015, incluse mobilità, comandi, lavoro flessibile, incarichi di studio e consulenza )*

1) il comma 9 dell'articolo 16 del DL n.95/2012;

*9. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato*

2) le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della Legge n.190/2014;

*Divieto di*

c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità;

d) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando.

e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico;

f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28 del DL n.78/2010

g) di attribuire incarichi di studio e consulenza.

3) *Il comma 5 dell'articolo 22 del decreto legge n.50/2017:* (non applicazione del divieto per i dirigenti con professionalità tecniche e tecnico-finanziarie e contabili e non fungibili)

# Facoltà assunzionali dall'anno 2018

## articolo 1 – comma 847

### **846.**Forme di lavoro flessibile

*Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25% della spesa sostenuta nell'anno 2009.*

La spesa di riferimento (numeratore e denominatore)

- è comprensiva di quella sostenuta per rapporti di lavoro a tempo determinato ex articoli 90 e 110, comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000
- non include i contratti per il personale dirigente ex art. 110, comma 1, del T.U.E.L. ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010

# Facoltà assunzionali dall'anno 2018

articolo 1 – comma 845 (3)

Assunzioni di personale a tempo indeterminato delle Città metropolitane



Si applicano le medesime disposizioni previste per le province

# Trattamento accessorio personale trasferito in altre pubbliche amministrazioni

articolo 1 – comma 800 (1)

- disapplicazione dell'art. 1, comma 96, lett. a) della legge n. 56/2014) con esclusione dell' assegno *ad personam* per le voci fisse e continuative, che viene conservato ove il trattamento economico di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza
- ai fini dell'armonizzazione, gli enti presso cui il personale è transitato in misura superiore rispetto al personale cessato, possono incrementare i Fondi ai fini dell'armonizzazione del trattamento accessorio
- l'eventuale differenza va calcolata prendendo a riferimento l'anno 2016, e comparando il valore medio del trattamento accessorio dell'amministrazione di nuovo inquadramento con quello corrisposto dalle rispettive Province di provenienza ai sensi dell'art. 1, comma 96, della legge n. 56/2014

# Trattamento accessorio personale trasferito in altre pubbliche amministrazioni

articolo 1 – comma 800 (2)

- le amministrazioni possono integrare i Fondi solamente se rispettano i seguenti parametri previsti dall'art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 75/2017 stabiliti con DPCM previo accordo in sede di Conferenza unificata:
  - a) rapporto tra spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata;
  - b) rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio di cui all'art 9 della legge n. 243/2012.
- ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere sulle rispettive facoltà assunzionali
- le regioni possono alternativamente provvedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio

# Consorzi ed aziende in liquidazione

articolo 1 – comma 872 (1)

Dal 1° gennaio 2018 al personale dei consorzi e delle aziende speciali costituiti dagli enti locali ai sensi degli articoli 31 e 114 del TUEL si applicano le disposizioni degli artt. 19, comma 8, e 25 del d.lgs. n. 175/2016 (società a partecipazione pubblica)

riassorbimento del personale già dipendente delle P.A. dichiarato eccedente, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi in precedenza esternalizzati ed affidati società a controllo pubblico

tale possibilità è praticabile a condizione che i consorzi e le aziende risultino in liquidazione alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2016

# Consorzi ed aziende in liquidazione

articolo 1 – comma 872 (2)

## ulteriori condizioni:

- che con il trasferimento delle funzioni al consorzio o azienda sia stato trasferito anche il corrispondente personale con le relative risorse stipendiali
- la dotazione organica dell'ente sia stata ridotta e il personale trasferito non sia stato sostituito
- siano stati ridotti i fondi per la contrattazione integrativa
- l'aggregato della spesa complessiva di personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alle unità di personale trasferito

# Proroga termini e disposizioni normative

articolo 1 – comma 1148 (2)

## lettera a)

Proroga al 31 dicembre 2018 dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato vigenti alla data del 31 dicembre 2017 nelle P.A. soggette a limitazione delle assunzioni

## lettera g)

Proroga al 31 dicembre 2018 dei contratti di lavoro a tempo determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, nel limite del 25% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (comma 847)

## **Incentivi per la progettazione - Articoli 92 e 93 del d.lgs. n. 163/2006**

(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.)

**Testi precedenti le modifiche apportate dal d.lgs. n. 50/2016.**

### *Articolo 92*

***comma 5** Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, **l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo**; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.*

## **Incentivi per la progettazione - Articoli 92 e 93 del d.lgs. n. 163/2006**

(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.)

### **Testi precedenti le modifiche apportate dal d.lgs. n. 50/2016.**

#### Articolo 93

7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, **le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro**; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.

7-ter. **L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale** e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo..... **Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.....Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.**

7-quater Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

## **Incentivi per la progettazione - Articoli 92 e 93 del d.lgs. n. 163/2006**

(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.)

### **Testi precedenti le modifiche apportate dal d.lgs. n. 50/21016.**

#### Orientamenti della Corte dei Conti

I consolidati orientamenti della giurisprudenza contabile avevano escluso gli incentivi alla progettazione dal computo ai fini del rispetto dei tetti di spesa sia in relazione al costo complessivo del personale (art.1, comma 557, della legge n. 296/2006), sia per quanto attiene le risorse destinate al trattamento accessorio del personale (art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, il quale replica, nei contenuti, quanto in precedenza previsto dall'art. 9, comma 2-*bis*, del decreto legge n. 78/2010), in quanto:

- **Sezione delle autonomie n. 16/2009**  
spese di investimento attinenti alla gestione in conto capitale
- **Sezioni Riunite in sede di controllo n. 51/2011**  
svolgimento di prestazioni professionali specialistiche offerte da personale qualificato, in servizio presso l'amministrazione pubblica per le quali le predette amministrazioni, in caso di carenza di personale interno qualificato, avrebbero dovuto ricorrere al mercato attraverso il ricorso a professionisti esterni con possibili aggravii di costi per il bilancio dell'ente interessato
- **Sezione delle autonomie n. 34/2016**  
riconferma della struttura del vincolo di spesa in materia di trattamento economico accessorio dell'art.1, comma 236, della legge n. 208/2015, rispetto a quanto già previsto dall'art. 9, comma 2-*bis*, del decreto legge n. 78/2010

## Codice dei contratti pubblici.

Articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 1, comma 526 della legge n. 205/2017

### Art. 113 Incentivi per funzioni tecniche

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie **in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico** ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.....

## Codice dei contratti pubblici

Articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205/2017

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, **per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.** L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. **Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo..... Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.**

4- Omissis

5. Omissis

5-bis. **Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.**

## Orientamenti della Corte dei Conti prima della legge di Bilancio 2018

**Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/2017** - Si è pronunciata sul rapporto tra i nuovi incentivi e le norme vincolistiche sul contenimento della spesa di personale, concludendo per la loro **inclusione** ai vigenti limiti di spesa, non ricorrendo le argomentazioni riportate a sostegno pregresso codice degli appalti.

In particolare, la Sezione:

- distingue tra quanto disposto dall'art. **113, comma 1**, in materia di “.....oneri inerenti alla progettazione (ecc. ecc.).....” i quali “*fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o dei bilanci delle stazioni appaltanti.*” rispetto alle risorse destinate al fondo di cui all'art. **113, comma 2** (nella misura del 2% degli importi a base di gara, al fini della loro rilevanza in materia di vincoli della spesa di personale);
- rileva, in relazione alla difformità tra vecchio e nuovo codice degli appalti, che nei “*Nuovi incentivi per le funzioni tecniche*” non ricorrono elementi che consentano di qualificare la relativa spesa come finalizzata ad investimenti e non come spese di funzionamento e, dunque, come spese correnti (di personale);
- osserva che, in relazione all'art. **113, comma 3**, i nuovi incentivi non vanno a remunerare “*prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati e individuabili*” acquisibili anche attraverso il ricorso a personale esterno alla P.A.; con ciò in difformità con i presupposti delineati dalle Sezioni riunite n. 51/2011 per escludere gli incentivi – vecchio codice – dal tetto dei fondi per il trattamento accessorio;
- richiama l'intento del legislatore ad ampliare il novero dei beneficiari nell' ambito del personale pubblico coinvolto nelle diverse fasi del procedimento di spesa, della programmazione (resa ora obbligatoria anche per l'acquisto di beni e servizi), all'esecuzione del contratto, con il contestuale richiamo agli istituti della contrattazione decentrata intesa anche come sottolineatura dell'applicazione dei limiti di spesa delle risorse decentrate
- rileva che il legislatore delegato ha inteso esplicitamente salvaguardare i beneficiari dei pregressi incentivi, rispetto alle nuove regole che hanno determinato un nuovo e diverso meccanismo di ripartizione delle risorse e anche l'istituzione di un apposito fondo.

## **Orientamenti della Corte dei Conti prima della legge di Bilancio 2018**

**Sezione di controllo per la regione Liguria (deliberazione n. 58/2017)** - Ha ritenuto che il nuovo impianto normativo non contempa una nuova norma in materia di incentivi, ma rispetta comunque le finalità di quella precedente volta ad ottenere la massima soddisfazione dell'esecuzione del contratto pubblico (sia di lavori, forniture o servizi) con il miglior coinvolgimento delle risorse interne, con ciò concludendo che gli incentivi tecnici previsti dal nuovo codice degli appalti debbano essere esclusi dal computo rilevante ai fini del rispetto del tetto di spesa complessivo del personale (art.1, comma 557, della legge n. 296/2006), nonché dai limiti stabiliti per le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale (art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015).

**Sezione delle autonomie con deliberazione n. 54/2017** - Ha sostanzialmente riconfermato il proprio precedente orientamento formalizzato con la deliberazione n. 7/2017, concludendo nuovamente per l'inclusione degli incentivi tecnici previsti dal nuovo codice degli appalti ai vigenti limiti di spesa del personale, ivi incluso il tetto al trattamento accessorio.

## Orientamenti della Corte dei Conti dopo la legge di Bilancio 2018

**Sezione di controllo per la regione Umbria (deliberazione n. 14/2018)** – favorevole all'esclusione degli incentivi dal tetto delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale

**Sezione di controllo per la regione Friuli – Venezia Giulia (deliberazione n. 6/2018)** – favorevole all'esclusione degli incentivi dal tetto delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale

**Sezione di controllo per la regione Puglia (deliberazione n. 9/2018)** – favorevole all'inclusione degli incentivi dal tetto delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale

**Sezione di controllo per la regione Lombardia (deliberazione n. 40/2018)** – trattandosi di questioni di massima aventi carattere di interesse generale per tutte le Pubbliche Amministrazioni **rinvia al Presidente della Corte dei Conti** (Sezione delle autonomie o Sezioni riunite ???????)

## Osservatorio sulla Finanza Locale e la contabilità degli enti locali

Istituito presso il Ministero dell'interno Direzione centrale per la finanza locale

L'Osservatorio sulla Finanza Locale e la contabilità degli enti locali sta esaminando la problematica relativa alla rilevanza degli incentivi per le funzioni tecniche ai fini del rispetto del tetto delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, sulla base delle seguenti considerazioni:

- gli incentivi per funzioni tecniche sono disciplinati da una fonte normativa speciale, la quale individua le relative risorse e i limiti per l'erogazione delle stesse impedendo l'incontrollata espansione
  - Tetto massimo del 2% dell'importo posto a base di gara
  - Tetto annuo individuale pari al 50% del trattamento economico complessivo del singolo dipendente
- l'allocazione in bilancio delle risorse per gli incentivi tecnici e il vincolo della loro destinazione secondo la natura economica della spesa escludono ogni altra imputabilità della stessa diversamente da quella prevista dalla legge
- la modifica operata dalla legge di bilancio 2018 ricomprende nella spesa complessiva destinata alla realizzazione di lavori, servizi o forniture anche quella per gli incentivi per funzioni tecniche, che conseguentemente non rientrano nella spesa per il personale ma sono ricompresi nell' «opera»

➤ **N.B.** gli atti istruttori dell'Osservatorio ricostruiscono la cronologia delle norme che nel tempo hanno disciplinato la materia degli incentivi nonché le correlate deliberazioni formulate dalla Corte dei Conti, sia quelle delle Sezioni regionali sia quelle della Sezione delle autonomie e delle Sezioni riunite, **senza però richiamare anche l'ultima deliberazione n. 40/2018 della Sezione di controllo per la regione Lombardia, relativa al rinvio della questione al Presidente della Corte dei Conti.**

## Possibili interventi normativi per la risoluzione del problema

Potrebbe essere ipotizzato un intervento normativo di modifica delle vigenti disposizioni con la finalità di stabilire che gli incentivi per funzioni le tecniche, di cui all'articolo 113, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50/2016, con esclusione di quelli relativi a servizi e forniture, non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

La finalità di tale intervento è quella di superare le problematiche emerse in sede applicativa della modifica normativa intervenuta all'ex art 92 del Codice degli appalti che prevedeva l'erogazione di incentivi a fronte delle progettazioni di opere di investimento realizzate all'interno delle amministrazioni ricorrendo al proprio personale, la cui ratio era quella di conseguire dei risparmi a fronte dell'internalizzazione delle attività di progettazione.

L'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 è intervenuto superando l'ex art. 92, escludendo la progettazione da quelle attività incentivabili e prevedendo la destinazione ad un apposito fondo delle risorse finanziarie in misura non superiore al 2% sull'importo dei lavori includendo anche quelle derivanti dagli appalti di servizi e forniture (**prima escluse**).

Tale formulazione, considerando al contempo risorse finanziarie destinate agli investimenti in opere pubbliche ed alle spese di funzionamento ha creato problemi di natura interpretativa di carattere generale.

La proposta di modifica normativa prevedendo l'esclusione degli incentivi per le sole funzioni tecniche, al netto di quelli relativi a servizi e forniture, dal limite previsto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, intende superare le predette criticità valorizzando l'impatto positivo sul bilancio degli enti derivante dall'internalizzazione delle attività connesse all'esecuzione degli investimenti in opere. Tale modifica normativa determina un incremento dei risparmi sui bilanci degli enti derivante dall'internalizzazione delle attività connesse all'esecuzione degli investimenti in opere, i cui effetti possono essere valutati solo a consuntivo.

# CCNL Comparto Funzioni locali 2016-2018

## Risorse finanziarie per il rinnovo contrattuale

Unità **467.397** in servizio 2015 - **euro 27.770,84** retribuzione media netto IVC

### Incremento cumulato su base 2015

➤ 2016	0,36 %	<b>64,02</b>	mln euro
➤ 2017	1,09 %	<b>193,83</b>	mln euro
➤ 2018	3,48 %	<b>618,84</b>	mln euro

# CCNL Comparto Funzioni locali 2016-2018

## Beneficio medio contrattuale

### Distribuzione tra parte fissa e variabile della retribuzione complessiva a regime

- Incremento percentuale a regime **3,43 %**
- Tabellare **3,12 %**
- Accessorio ed altri istituti **0,31 %**

La differenza percentuale tra la disponibilità di incremento indicata nella precedente tabella (3,48%) e quella del beneficio contrattuale erogato indicata nella presente tabella (3,43%) è costituita dalle risorse residue non utilizzate pari allo 0,5 % (3,25 mln di euro), le quali rimangono disponibili nel fondo contratti.